




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOCRT Protocollo n. 0003038/06-03-2025



LEX 11
PDLu 302
02.06

Firenze, 5 marzo 2025

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Proposta di Legge

“Costituzione in parte civile nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario.

D’iniziativa dei Consiglieri:

Diego Petrucci

Vittorio Fanfuzzi



Proposta di Legge regionale

“Costituzione in parte civile nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario.

Sommario

Preambolo

Art.1 - Costituzione in giudizio

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e c) dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Negli ultimi anni si sta assistendo, purtroppo, all'acuirsi di episodi di vere e proprie aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario;
2. L'esperienza di violenza nel posto di lavoro può consistere in aggressione o altro evento criminoso che può trasformarsi in lesioni personali importanti, se non addirittura, nei casi più drammatici, in omicidio.



Approva la seguente legge

Art. 1

(Costituzione in giudizio)

1. La Regione si costituisce parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio contenente imputazioni in caso di aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.



Relazione illustrativa

Negli ultimi anni si sta assistendo, purtroppo, all'acuirsi di episodi di vere e proprie aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, seppure manchino statistiche certe sulla dimensione del fenomeno.

Gli esercenti le professioni sanitarie, nel corso della loro attività lavorativa sono esposti al rischio di subire atti di violenza con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi. L'esperienza di violenza nel posto di lavoro può consistere in aggressione o altro evento criminoso che può trasformarsi in lesioni personali importanti, se non addirittura, nei casi più drammatici, in omicidio.

Con la presente proposta di legge si propone di prevedere, all'articolo 1, che la Regione si costituisca parte civile nei procedimenti per aggressioni contro il personale socio-sanitario, il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, per fatti commessi sul territorio regionale e nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

“Costituzione in parte civile nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario”

Soggetto proponente:

Primo firmatario: Consigliere Diego Petrucci

Copertura finanziaria:

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale

Tipologia della proposta di legge:

Negli ultimi anni si sta assistendo, purtroppo, all'acuirsi di episodi di vere e proprie aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, seppure manchino statistiche certe sulla dimensione del fenomeno.

L'esperienza di violenza nel posto di lavoro può consistere in aggressione o altro evento criminoso che può trasformarsi in lesioni personali importanti, se non addirittura, nei casi più drammatici, in omicidio.

Con la presente proposta di legge si propone di prevedere, all'articolo 1, che la Regione si costituisca parte civile nei procedimenti per aggressioni contro il personale socio-sanitario, il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, per fatti commessi sul territorio regionale e nell'espletamento delle proprie funzioni. L'articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria.

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dell'attuazione della presente Proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

L'articolo 2 della Proposta di legge prevede la clausola di invarianza finanziaria attestante l'assenza di nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale.

Con la presente Proposta di legge la Regione si costituisce parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio contenente imputazioni in caso di aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario nello svolgimento delle proprie mansioni.

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA

La proposta di legge prevede la "clausola di invarianza finanziaria", per cui si provvede attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali (oneri organizzativi) di cui si dispone a legislazione vigente.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE
/AULA**

SI (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:				
<hr/>				
<hr/>				
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI
EMENDAMENTI**

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

La relazione tecnico finanziaria deve infine garantire il corredo informativo durante l'intero iter legislativo, dando conto dell'introduzione in Commissione o in Aula di eventuali emendamenti per i quali deve essere garantita la copertura finanziaria in virtù dei principi sopra esposti.

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Negli ultimi anni si sta assistendo, purtroppo, all'acuirsi di episodi di vere e proprie aggressioni fisiche ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, seppure manchino statistiche certe sulla dimensione del fenomeno.

L'esperienza di violenza nel posto di lavoro può consistere in aggressione o altro evento criminoso che può trasformarsi in lesioni personali importanti, se non addirittura, nei casi più drammatici, in omicidio.

Con la presente proposta di legge si propone di prevedere, all'articolo 1, che la Regione si costituisca parte civile nei procedimenti per aggressioni contro il personale socio-sanitario, il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, per fatti commessi sul territorio regionale e nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria e pertanto dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita

il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;

- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare il successivo punto 3.**

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:
 - indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.